

FONDAZIONE COMUNITA' DI ARCO – A.P.S.P.



S T A T U T O

**approvato con deliberazione Consiglio di Amministrazione
I.P.A.B. Fondazione Comunità di Arco
n. 128 del 04.10.2007**

**approvato con modifica con deliberazione Giunta Regionale
n. 319 del 07.11.2007**

**adottato con deliberazione Consiglio di amministrazione
I.P.A.B. Fondazione Comunità di Arco
n. 163 del 29.11.2007**

**modificato con deliberazione Consiglio di amministrazione
Fondazione Comunità di Arco – A.P.S.P.
n. 22 del 20.07.2010**

**approvato con deliberazione Giunta Regionale
n. 199 del 21.09.2010**

**modificato con deliberazione Consiglio di Amministrazione
Fondazione Comunità di Arco – A.P.S.P.
n. 2 del 10.02.2017**

**approvato con deliberazione Giunta Regionale
n. 59 del 31.03.2017**

INDICE

		Pagina
Preambolo:	Dalla fondazione dell'ente alla trasformazione in Azienda	
	Pubblica di Servizi alla Persona	3
Art. 1	Denominazione, origini, cenni storici	5
Art. 2	Scopi dell'Azienda	5
Art. 3	Disciplina delle attività	6
Art. 4	Ambito territoriale in cui l'A.P.S.P. esplica la propria attività	6
Art. 5	Criteri di accesso ai servizi	7
Art. 6	Rapporti dell'A.P.S.P. con i portatori di interessi e con la comunità locale	7
Art. 7	Organi dell'Azienda	7
Art. 8	Consiglio di Amministrazione	7
Art. 9	Requisiti per la nomina alla carica di Consigliere	8
Art. 10	Obbligo dei Consiglieri	8
Art. 11	Competenze del Consiglio di Amministrazione	9
Art. 12	Funzionamento del Consiglio di Amministrazione	10
Art. 13	Il Presidente	11
Art. 14	Il Direttore	12
Art. 15	Conferimento dell'incarico al Direttore	12
Art. 16	Collegio dei Revisori	13
Art. 17	Principi di organizzazione e gestione	13
Art. 18	Personale	13
Art. 19	Beni patrimoniali indisponibili e disponibili	14
Art. 20	Mezzi finanziari	14
Art. 21	Programmazione economico finanziaria	15
Art. 22	Tariffe	15
Art. 23	Forme di controllo e di valutazione	15
Art. 24	Servizio di tesoreria	15
Art. 25	Attività che residuano dopo la liquidazione dell'Azienda	15

P R E A M B O L O

Dalla fondazione dell'ente alla trasformazione in Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

Fino al 1840 nel Contado di Arco, che comprendeva i tre Comuni di Arco, Oltresarca e Romarzollo, non esistevano strutture o istituzioni di assistenza per anziani bisognosi o per giovani orfani o abbandonati. Dal 1843 risulta che l'assistenza agli anziani più bisognosi dei tre suddetti Comuni veniva in qualche modo assicurata dallo "Ospitale di Arco" che aveva sede nel complesso edilizio di Via S. Bernardino dove successivamente avrebbe trovato la sua prima sede la "Pia Casa di Ricovero" di Arco.

In quel periodo i bisogni dei diseredati anziani e dei giovani abbandonati erano aumentati notevolmente e in pari tempo, per fortuna, anche la sensibilità e la disponibilità delle famiglie più abbienti, dei nobili e del clero. Infatti l'arciprete di Arco, don Giovanni Dall'Armi, impegnando tutti i suoi beni, istituì la Pia Casa della Provvidenza a favore dei fanciulli poveri e orfani dei tre comuni sopra nominati; l'istituzione privata inizia la sua attività nel 1846.

Nel 1854 la Contessa Maria D'Arco lasciò in eredità all'Istituto della Provvidenza consistenti beni immobili, ivi compresi i fondi in località "Bruttogosto" con i caseggiati colonici annessi, integrando in modo notevole il patrimonio dell'istituzione. Nel frattempo l'Ospitale di Arco avvertiva sempre più le difficoltà di accogliere, oltre agli ammalati, anche gli anziani bisognosi; quindi l'esigenza di avere un'autonoma Casa di Riposo si fa sempre più impellente. L'iniziativa viene assunta dalla Contessa Giulia D'Arco nata marchesa Carlotti di Verona, vedova del Conte Gianbattista D'Arco, che con suo testamento olografo datato 14 novembre 1857, dispose: "... la fondazione e dotazione di un Pio Istituto a vantaggio dei tre comuni di Arco, Oltresarca e Romarzollo ... e a favore di uomini e donne invalidi ... poveri e incapaci a procurarsi il sostentamento col loro lavoro".

Trascorsero più di vent'anni prima che la disposizione testamentaria della Contessa di concretizzasse; infatti l'attività della prima Casa di Ricovero di Arco ebbe inizio il 20 novembre 1882. L'edificio prescelto per la sede era situato in contrada Stranfora (trans forum), ora via S. Bernardino. L'acquisto della struttura avvenne per iniziativa della Congregazione di Carità di Arco e Consiglio direttivo dell'Ospitale di Arco in collaborazione con i tre Comuni di Arco, Oltresarca e Romarzollo.

Le maggiori difficoltà iniziali erano di natura economica. Successivamente arrivarono generosi aiuti finanziari da diversi Benefattori, fra i quali è giusto ricordare l'arciprete Don Eliodoro Degara, la Signora Carlotta De Althamer, il Signor Francesco Consolini, la Signora Petronilla Andreotti, il Signor Luigi fu Luigi Mattei, il Signor Luigi fu Antonio Mattei, il Signor Luigi Dalponte, il Signor Giacomo Pellegrini ed altri ancora.

La nuova Casa di Ricovero denominata "Pia Casa di Ricovero di Arco" rimase in contrada Stranfora fino a tutto il 1970; bisogna precisare a questo proposito che, a partire dal 1924, la sede iniziale venne ampliata mediante l'occupazione dei locali e degli spazi lasciati liberi dall'attiguo Ospitale di Arco che, per esigenze igienico-sanitarie, era stato trasferito nella ex Villa Hildebrand, posta in via Capitelli.

Anche la sede ampliata della Casa di Ricovero ben presto si dimostrò inadatta e soprattutto insalubre, quindi il Consiglio di amministrazione e il Consiglio comunale, dopo diversi tentativi di sistemare altrove la Casa di Ricovero, chiesero in affitto ed

ottennero dalla Provincia di Trento, proprietaria, il complesso di Villa Europa, con l'adiacente parco, posto in Via Strappazocche e, in comodato, la confinante Villa Ines.

A partire dal 1971, la Pia Casa di Ricovero di Arco trova la sua sede definitiva nel suddetto complesso immobiliare di Via Strappazocche, opportunamente adattato.

Nei primi anni millenovecentosettanta i due Istituti di Assistenza e Beneficenza (Pia Casa di Ricovero di Arco e Provvidenza), risultavano ancora divisi e autonomi con i loro patrimoni ben distinti; in questo periodo però, comincia a farsi strada l'idea di unificare i due enti in un'unica Istituzione e questo sia per ragioni economiche, di coordinamento delle attività assistenziali sullo stesso territorio, sia per il fatto che l'Istituto della Provvidenza aveva, in pratica, cessato la sua attività istituzionale nel 1972.

Sequirono incontri, accordi fra i due Consigli direttivi, l'assenso del Consiglio comunale di Arco ed infine la decisione di istituire un nuovo Ente denominato "FONDAZIONE COMUNITA' DI ARCO" con un nuovo Statuto rispettoso delle originarie volontà dei due Fondatori (Arciprete don Giovanni Dall'Armi e Contessa Giulia D'Arco nata Carlotti) approvato dalla Giunta Regionale e pubblicato sul B.U.R. n. 45 di data 15.09.1981 e unificando i due distinti patrimoni immobiliari. La sede venne confermata nell'immobile denominato Villa Europa, in Via Strappazocche, che in precedenza, con deliberazione n. 6 del 20.07.1977, l'Istituto della Provvidenza aveva acquistato dalla Provincia Autonoma di Trento, cedendo in permuta il compendio edilizio costituito dalla sua ultima sede, con le superfici collegate, ubicato nella frazione di Mogno di Arco, già noto come Villa Alovisi.

La presenza dei due Enti, Pia Casa di Ricovero di Arco e Istituto della Provvidenza, sopra richiamati (poi riordinati in I.P.A.B. secondo il R.D. n. 6972 del 1890, a seguito dell'annessione al Regno d'Italia della Provincia di Trento nell'anno 1918), ha costituito per tanti anni un valore sociale ragguardevole perché ha realizzato, per i cittadini dell'attuale Comune di Arco, le uniche indispensabili, efficaci ed apprezzate risposte ai bisogni della società ed in particolare a favore delle persone incapaci di provvedere alle esigenze della vita quotidiana (a causa di povertà, abbandono, disabilità, disgrazie, guerre, pestilenze, ecc..). Tanto più è stata meritevole la presenza degli Enti, considerate le condizioni di diffusa povertà delle popolazioni, di pressoché assenza degli Enti pubblici che non consideravano i bisogni assistenziali individuali come diritti della persona, principi che invece i fondatori ed i benefattori hanno confermato e realizzato anche in attuazione di un movimento illuminato di stampo cristiano.

Con l'entrata in vigore del nuovo Statuto, la Fondazione Comunità di Arco inizia la sua attività retta da un Consiglio di amministrazione di nove membri dei quali due "di diritto" segnalati dalla Parrocchia di Arco (art. 7, comma 2), in rappresentanza delle due originarie Istituzioni fuse in nell'attuale Fondazione e sette designati dal Consiglio comunale di Arco.

La Fondazione Comunità di Arco opera ormai da 25 anni e si appresta ad essere trasformata in Azienda Pubblica di Servizi alla Persona – A.P.S.P. ai sensi della L.R. 21.09.2005 n. 7.

Art. 1

Denominazione, origini, cenni storici

1. E' costituita, ai sensi della Legge Regionale 21 settembre 2005 n° 7, l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "**FONDAZIONE COMUNITA' DI ARCO – A.P.S.P.**", ente pubblico non economico senza finalità di lucro con sede legale in Arco via Strappazocche n. 18.
2. Il Consiglio di Amministrazione con proprio provvedimento può modificare, anche temporaneamente, la sede legale nell'ambito territoriale principale di svolgimento dell'attività dell'Azienda come definito dal presente statuto; può inoltre costituire sedi operative in qualsiasi ambito territoriale in ragione delle necessità organizzative.
3. L'Azienda trae origine dalla trasformazione dell'Istituzione di Pubblica Assistenza e Beneficenza "Fondazione Comunità di Arco", sorta nell'anno 1981 dalla fusione delle due I.P.A.B. denominate rispettivamente "Pia Casa di Ricovero" e "Istituto della Provvidenza", per volontà dei rispettivi Consigli di Amministrazione, a seguito della deliberazione della Giunta Regionale n. 740 di data 21.05.1981, pubblicata sul B.U.R. n. 45 di data 15.09.1981, che approvava lo Statuto del nuovo Ente.
4. Il patrimonio è costituito:
 - dai beni immobili di proprietà, al 31.12.2006, per il valore catastale rivalutato ai sensi del Regolamento Regionale di contabilità approvato con Decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2006, n. 4/L, pari a complessivi € 34.592.039,25;
 - dalle partecipazioni finanziarie, al 31.12.2006, per complessivi € 1.617,73;
 - dai beni mobili di proprietà, al 31.12.2006, per il valore risultante dallo stato dei capitali allegato al conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2006 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 100 di data 12.07.2007, pari a complessivi € 2.525.518,16.

Art. 2

Scopi dell'A.P.S.P.

1. L'A.P.S.P., in quanto soggetto pubblico istituzionale inserito nel sistema integrato di interventi e servizi sociali e socio-sanitari, ne è attore nelle forme previste dalla legislazione vigente e persegue i seguenti scopi:
 - a) contribuire alla programmazione sanitaria, sociale e socio-sanitaria e di governo delle politiche sociali, in forma diretta o associata, nelle modalità previste dalle normative vigenti, anche attuando e promuovendo studi e ricerche nei propri settori di attività;
 - b) erogare e promuovere, anche in forma sperimentale o integrativa, interventi e servizi nell'ambito del sistema di politiche sociali e socio-sanitarie, con particolare attenzione ai servizi ad alta integrazione socio-sanitaria e di supporto alla non autosufficienza, nel rispetto delle disposizioni date dagli enti locali titolari della competenza socio-assistenziale e socio-sanitaria, dei

sistemi di autorizzazione e di accreditamento e degli eventuali accordi contrattuali allo scopo sottoscritti; in particolare l'Azienda, attraverso i servizi di residenza sanitaria assistenziale (R.S.A.), Hospice, casa di soggiorno per anziani, centro diurno, centro di servizi, alloggi protetti, assistenza domiciliare integrata e servizi di sollievo per le famiglie, provvede al soddisfacimento dei bisogni della popolazione non autosufficiente e di persone disabili che comunque si trovino in condizioni di disagio. A tale scopo può attivare e gestire strutture, servizi e ogni intervento utile a rispondere ai bisogni via via emergenti, inclusi i servizi con carattere temporaneo o di urgenza, dei quali gli indirizzi della programmazione provinciale e locale evidenzino la centralità;

- c) realizzare attività strumentali, volte alla ottimizzazione dei servizi e degli interventi di cui alla lettera b), alla valorizzazione del patrimonio dell'ente ed al finanziamento delle attività istituzionali dello stesso, anche di natura agricola e commerciale;
 - d) aggiornare, rispetto alle mutate esigenze del contesto storico-sociale, le volontà originarie dei fondatori dell'ente.
2. L'A.P.S.P., nell'ambito del sistema dei servizi alla persona, può attivare qualsiasi intervento consentito dalla programmazione e dalle normative vigenti, che sia coerente con i propri scopi e rispetto al quale possa disporre di adeguate strutture, risorse e competenze tecniche e gestionali.

Art. 3

Disciplina delle attività

1. Le attività istituzionali dell'A.P.S.P. sono disciplinate da regolamenti approvati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione. Tali regolamenti devono precisare i contenuti dei servizi offerti, i criteri di gestione, i destinatari, i criteri di valutazione del bisogno e di accesso al servizio, la gestione economica e le tariffe.

Art. 4

Ambito territoriale in cui l'A.P.S.P. esplica la propria attività

1. L'Azienda esplica la propria attività nei seguenti ambiti territoriali:
 - a) quello principale, coincidente con il territorio del Comune di Arco;
 - b) quello secondario, ovviamente esterno a quello principale, che risulta illimitato e/o universale, in quanto può costituire bacino di utenza ulteriore per fruire dei servizi disponibili, per i soggetti inviati da istituzioni pubbliche e private titolate ad assumere i costi e gli oneri dei servizi richiesti e resi, e per i soggetti paganti in proprio su domanda individuale, nei limiti delle capacità organizzative dell' A.P.S.P..

Art. 5
Criteria di accesso ai servizi

1. Accedono ai servizi erogati dall'A.P.S.P., secondo le modalità proprie di ciascun servizio, definite ed approvate nel regolamento del servizio stesso:
 - a) tutti i soggetti residenti nell'ambito principale di attività dell' A.P.S.P.;
 - b) tutti i soggetti utenti che insistono sull'ambito territoriale secondario.
2. L'azienda può prevedere agevolazioni per la fruizione del servizio da parte dei residenti nell'ambito principale di attività, sia in forma generalizzata, sia in forma correlata alla capacità di contribuzione dei fruitori, sia per categorie particolari dei fruitori stessi, al fine di attualizzare le volontà dei fondatori e donatori, senza pregiudicare la parità di accesso al medesimo servizio da parte di tutti gli aventi diritto; in caso di servizi in convenzione, la residenza nell'ambito principale costituisce priorità di accesso, a parità di valutazione del bisogno e se ciò non contrasta con le disposizioni della convenzione stessa.
3. L' A.P.S.P. può escludere un utente dall'accesso al servizio o sospendere l'erogazione dello stesso nei suoi confronti, solo nei casi indicati dal regolamento, nel rispetto degli accordi con gli enti titolari del servizio.

Art. 6
Rapporti dell'A.P.S.P. con i portatori di interessi e con la comunità locale

1. L' A.P.S.P., al fine di massimizzare la sua capacità di produrre utilità sociale e legame sociale nella comunità locale, adotta nelle forme disposte dal Consiglio di amministrazione, gli strumenti di gestione ritenuti più idonei obbligatori o facoltativi.

Articolo 7
Organi dell'azienda

1. Sono organi dell'azienda:
 - a) il Consiglio di Amministrazione
 - b) il Presidente
 - c) il Direttore
 - d) il Collegio dei Revisori.

Articolo 8
Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è l'organo di indirizzo, di programmazione e di verifica dell'azione amministrativa e gestionale dell'azienda. Provvede a fissare gli obiettivi strategici ed assume le decisioni programmatiche e fondamentali

dell'azienda e verifica la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive generali impartite.

2. Il Consiglio di amministrazione è composto da sette membri compreso il presidente, nominati dalla Giunta provinciale di Trento su designazione motivata di:
 - Comune di Arco per cinque membri;
 - Parrocchia di Santa Maria Assunta di Arco per due membri.
3. Ai fini della designazione i soggetti titolari di questa funzione provvedono, tramite gli strumenti di comunicazione e di informazione istituzionalmente adottati, a dare pubblicità allo scopo di favorire la più ampia e qualificata partecipazione, stabilendo modalità e termini per la presentazione anche di auto candidatura e dei curricula.
4. I predetti soggetti provvedono altresì ad assicurare la presenza equilibrata di membri di genere maschile e femminile.
5. La durata in carica del Consiglio di amministrazione è di cinque anni.
6. I Consiglieri rimangono in carica per non più di due mandati consecutivi. Ai fini del calcolo dei mandati si considerano quelli svolti come consiglieri dell'azienda.

Articolo 9

Requisiti per la nomina a carica di Consigliere

1. I Consiglieri devono avere almeno uno dei seguenti requisiti di competenza ed esperienza: in materia di servizi sociali, in materia di servizi sanitari, in materia di amministrazione pubblica o in materia di gestione aziendale.
2. I candidati alla carica di consigliere provvedono ad indicare puntualmente, nel rispettivo curriculum, i requisiti posseduti.
3. Il soggetto designante deve verificare la conformità dei curricula ai requisiti richiesti.

Articolo 10

Obbligo dei Consiglieri

1. I Consiglieri hanno l'obbligo di svolgere il proprio mandato con lealtà e diligenza, secondo il principio di collaborazione, e al solo fine del perseguimento delle finalità e degli scopi istituzionali dell'azienda.
2. Nel caso in cui un Consigliere dell'azienda si trovi in una situazione di conflitto d'interessi nel merito di una certa deliberazione, deve darne comunicazione agli altri membri del Consiglio di amministrazione ed astenersi dalla deliberazione stessa allontanandosi dall'aula. Il consigliere che non ottemperi alla presente disposizione è tenuto al risarcimento dei danni che ne derivino.
3. Ove necessario, il Consiglio di amministrazione può richiamare il consigliere al rispetto degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, secondo la procedura stabilita dal regolamento di organizzazione generale aziendale.

4. Rimane ferma la normativa vigente sulla decadenza del consigliere per mancata partecipazione alle sedute del consiglio.

Articolo 11

Competenze del Consiglio di amministrazione

1. Al Consiglio di amministrazione dell'azienda spettano i seguenti compiti:
 - a) approvare e modificare lo statuto ed i regolamenti;
 - b) prendere atto della nomina e della dichiarazione di decadenza dei Consiglieri di amministrazione disposta dalla Giunta Provinciale di Trento e delle dimissioni presentate dai Consiglieri;
 - c) eleggere il Presidente ed il Vice Presidente;
 - d) nominare l'organo di revisione;
 - e) verificare le cause di incompatibilità degli amministratori e del Direttore;
 - f) definire l'indirizzo politico strategico dell'Azienda indicandone gli obiettivi, i programmi di attività e di sviluppo con l'adozione di atti di programmazione, di direttive generali, previsti dal presente statuto e da leggi e regolamenti vigenti in materia;
 - g) definire, approvare e modificare i programmi aziendali;
 - h) individuare ed assegnare al Direttore le risorse umane, materiali ed economico finanziarie, necessarie al raggiungimento delle finalità assegnate;
 - i) definire le tariffe per i servizi svolti in favore di terzi;
 - j) individuare le forme di partecipazione e collaborazione con i rappresentanti degli utenti nonché dei loro familiari;
 - k) approvare e monitorare il budget annuale e pluriennale, il piano programmatico ed il bilancio di esercizio;
 - l) verificare l'azione amministrativa e gestionale dell'Azienda con particolare riferimento alla rispondenza dei risultati rispetto agli indirizzi politici-amministrativi adottati;
 - m) esercitare i controlli interni di gestione, strategico e di risultato;
 - n) accettare donazioni e lasciti in favore dell'Azienda;
 - o) deliberare acquisizioni ed alienazioni immobiliari ed altri diritti reali sui beni patrimoniali dell'Azienda, gli appalti che non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza del Direttore e dei dirigenti e non siano già ricompresi nei programmi aziendali approvati dal Consiglio di Amministrazione;
 - p) prevedere particolari forme di investimento finanziario e patrimoniale dell'Azienda che vanno oltre l'ordinaria amministrazione e non siano già ricompresi nei programmi aziendali approvati dal Consiglio di Amministrazione;
 - q) deliberare l'accensione di mutui;
 - r) nominare, designare e revocare i rappresentanti dell'Azienda presso enti, aziende ed istituzioni;
 - s) costituire o partecipare società, fondazioni o associazioni;
 - t) stipulare convenzioni tra Aziende e quelle tra l'Azienda ed altri enti pubblici o soggetti privati;
 - u) attivare fusioni con altre Aziende;

- v) individuare gli atti amministrativi e di governo, già di competenza del CdA, delegati al Presidente;
- w) attivare vertenze giudiziarie e resistenze in giudizio, definire transazioni e conciliazioni;
- x) nominare, designare e revocare il collegio arbitrale;
- y) definire la dotazione organica dell'Azienda;
- z) prendere atto dei contratti collettivi provinciali di lavoro;
- aa) assumere, licenziare e collocare in disponibilità il Direttore e i dirigenti a tempo determinato;
- bb) affidare, su proposta motivata del direttore e nel rispetto dei contratti collettivi, la presidenza delle commissioni di gara e/o di concorso e la responsabilità dei rispettivi procedimenti, a un dirigente o funzionario, in possesso di specifiche competenze, anche in convenzione, sia per singolo procedimento che per gruppi omogenei di procedimenti
- cc) esercitare tutte le altre competenze specifiche attribuite dalle leggi o previste dai regolamenti regionali.

Articolo 12

Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si raduna almeno quattro volte l'anno per approvare:
 - il budget annuale e pluriennale, il piano programmatico, le tariffe per i servizi svolti;
 - il bilancio d'esercizio;
 - le verifiche trimestrali in ordine al raggiungimento degli obiettivi di correttezza amministrativa, efficienza ed efficacia, in relazione alle direttive impartite.
2. Inoltre, si raduna ogniqualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza, sia per iniziativa del Presidente sia su richiesta scritta e motivata di almeno due consiglieri.
3. Le sedute del Consiglio di amministrazione non sono pubbliche.
4. Gli avvisi di convocazione recanti il luogo, il giorno e l'ora della seduta nonché l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, sono recapitati al domicilio dei consiglieri, anche a mezzo fax, telegramma o attraverso posta elettronica, almeno tre giorni prima delle sedute, ed almeno 24 ore prima in caso di sedute urgenti.
5. Gli avvisi di convocazione, recanti l'ordine del giorno, sono trasmessi a tutti i componenti gli organi dell'A.P.S.P., di cui all'art. 7.
6. Alle sedute del Consiglio di amministrazione partecipa il Direttore con le funzioni previste dalla vigente normativa e con diritto di far inserire a verbale le proprie dichiarazioni.
7. In mancanza delle formalità prescritte per la convocazione, il Consiglio di amministrazione si ritiene regolarmente costituito quando intervengano tutti i suoi componenti.

8. In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.
9. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con la presenza della metà più uno dei Consiglieri, tra cui il Presidente o il Vice Presidente, ed a maggioranza di voti degli intervenuti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
10. Le dimissioni presentate dai Consiglieri di amministrazione hanno efficacia immediata dalla data della loro presentazione e sono quindi irrevocabili.
11. Le votazioni hanno sempre luogo per appello nominale ed a scrutinio palese tranne quelle riguardanti valutazioni ed apprezzamenti sulla qualità delle persone che devono sempre essere effettuate a scrutinio segreto.
12. Le deliberazioni aventi per oggetto modifiche statutarie ed alienazioni immobiliari sono assunte con il voto favorevole dei due terzi (almeno cinque) dei componenti il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda.
13. Il Consiglio di Amministrazione adotta un regolamento per disciplinare ulteriori modalità di funzionamento non previste dal presente articolo.

Articolo 13

Il Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'A.P.S.P..
2. Al Presidente spetta:
 - a) curare i rapporti istituzionali con gli altri soggetti del sistema integrato di interventi e servizi sociali e socio-sanitari, con l'utenza e le relative rappresentanze e con le comunità locali;
 - b) dare impulso e promuovere le strategie aziendali;
 - c) convocare e presiedere le sedute del Consiglio di amministrazione e stabilirne l'ordine del giorno;
 - d) concedere al Direttore i congedi straordinari retribuiti e le aspettative;
 - e) autorizzare il Direttore a prestare attività occasionali non incompatibili al di fuori dell'orario di servizio;
 - f) integrare l'istruttoria degli affari di competenza del Consiglio di amministrazione;
 - g) esercitare le funzioni delegate dal Consiglio di Amministrazione nei limiti di legge.
3. Il Presidente viene eletto, con votazione a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta di voti dei membri del Consiglio. Qualora, dopo la seconda votazione, nessun Consigliere abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, si procede ad una votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto nella seconda votazione il maggior numero di voti. E' proclamato Presidente colui che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti la candidatura e rispettivamente la carica spetta a colui che risulta essere più anziano di età.
4. Il Vice Presidente è eletto seguendo lo stesso procedimento previsto per la elezione del Presidente.

5. Il Presidente, nel caso di assenza, impedimento o dimissioni, è sostituito per ogni evenienza ordinaria e straordinaria dal Vice Presidente.
6. Il Presidente per l'attuazione dei propri compiti può chiedere la collaborazione del Vice Presidente.

Articolo 14

Il Direttore

1. Il Direttore è la figura dirigenziale apicale dell'Azienda ed è responsabile della gestione amministrativa, tecnica, economica, finanziaria e socio assistenziale della medesima, nei limiti delle risorse, delle direttive e degli obiettivi assegnati dal Consiglio di Amministrazione.
2. Egli è responsabile della correttezza amministrativa nonché dell'efficienza ed efficacia di gestione in relazione alle risorse assegnate ed alle attribuzioni conferite.
3. Al Direttore competono tutti gli adempimenti specificatamente previsti dalle vigenti normative e dal regolamento di organizzazione dell'Azienda, nonché l'assolvimento degli obblighi derivanti dal disciplinare dell'incarico (contratto di lavoro) in vigore presso l'Azienda.
4. E' facoltà del direttore proporre motivatamente al Consiglio di Amministrazione l'affido della presidenza di commissioni di gara e/o di concorso e la responsabilità dei rispettivi procedimenti, a un dirigente o funzionario da lui individuato, in possesso di specifiche competenze, anche in convenzione, sia per singolo procedimento che per gruppi omogenei di procedimenti

Articolo 15

Conferimento dell'incarico al Direttore

1. Il Direttore è nominato, con atto motivato, dal Consiglio di amministrazione fra una rosa di soggetti individuati attraverso una selezione con pubblico avviso. Requisito per l'accesso alla selezione è il possesso del diploma di laurea ed esperienza almeno triennali in ruoli direttivi nel settore pubblico e/o privato oppure che l'aver ricoperto l'incarico di direttore per almeno cinque anni presso APSP. Il regolamento del personale disciplina le modalità di svolgimento della procedura di selezione.
2. Il rapporto di lavoro del direttore è regolato da un contratto di diritto privato a tempo determinato di durata comunque non superiore a quella del mandato del Consiglio di amministrazione che lo ha posto in essere, eventualmente rinnovabile alla scadenza secondo le modalità previste dal regolamento del personale.

Articolo 16
Collegio dei Revisori

1. I compiti di controllo sono affidati al Collegio dei Revisori disciplinato dal Regolamento Regionale, in conformità alle leggi ed ai documenti attuativi. Esso collabora con gli Organi dell'azienda esercitando la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria degli atti da essi adottati e attesta la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze della gestione redigendo apposita relazione accompagnatoria.
2. Nella stessa relazione il Collegio di Revisione esprime rilievi e proposte tendenti al miglioramento dell'efficienza, efficacia ed economicità della gestione.

Articolo 17
Principi di organizzazione e gestione

1. L' A.P.S.P. ispira la propria organizzazione e gestione ai seguenti principi fondamentali:
 - a) centralità della persona e della produzione di utilità sociale nell'erogazione dei servizi;
 - b) integrazione con i servizi territoriali pubblici e privati;
 - c) strumentalità dell'organizzazione rispetto al conseguimento delle finalità istituzionali;
 - d) distinzione tra poteri di indirizzo e programmazione e poteri di gestione;
 - e) massima flessibilità delle forme organizzative e gestionali.
2. Al fine della realizzazione concreta di un sistema integrato dei servizi socio sanitari alla persona, l'APSP può realizzare forme di organizzazione e/o accordi/convenzioni di collaborazione con altri enti pubblici o privati, profit e non profit, e con altri soggetti del volontariato sociale - nel rispetto dei reciproci ruoli e competenze – finalizzati ad un ottimale utilizzo delle risorse economico-patrimoniali ed umane disponibili.
3. L' A.P.S.P. può inoltre costituire o partecipare a società e a fondazioni di diritto privato, al fine di svolgere attività strumentali a quelle istituzionali.
4. Il Consiglio di Amministrazione individua i servizi e le funzioni centrali da valorizzare per la crescita delle risorse umane interne.

Articolo 18
Personale

1. Il Consiglio di amministrazione, sentito il Direttore, stabilisce i limiti della dotazione organica del personale secondo criteri di economicità basati sulle effettive necessità funzionali connesse agli obiettivi aziendali ed ai livelli dei servizi erogati e ne verifica periodicamente la congruità.

2. Il Regolamento per il personale, stabilisce, in conformità alla normativa nazionale e regionale, nel rispetto della contrattazione collettiva, la disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'azienda.
3. L' A.P.S.P. assicura la crescita professionale e la formazione continua del proprio personale, anche attraverso l'organizzazione di attività formative in forma consortile o in via diretta.

Articolo 19

Beni patrimoniali indisponibili e disponibili

1. I beni patrimoniali dell'Azienda sono costituiti dai beni mobili ed immobili indisponibili, destinati in modo diretto dall'attività istituzionale, e da beni mobili ed immobili disponibili. Essi trovano specifica evidenziazione nell'inventario.
2. L'insieme dei beni patrimoniali è incrementato a seguito di:
 - a) contributi pubblici o privati a destinazione vincolata;
 - b) eredità, legati e donazioni di beni mobili ed immobili a titolo di incremento del patrimonio;
 - c) sopravvenienze attive specificamente a ciò destinate con delibera del Consiglio di Amministrazione;
 - d) ulteriori acquisizioni.
3. L'Azienda cura la conservazione e mantenimento dei beni patrimoniali, con particolare attenzione per i beni storico-artistici.

Articolo 20

Mezzi finanziari

1. L'Azienda persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:
 - a) rendite patrimoniali;
 - b) somme derivanti da alienazioni di beni patrimoniali;
 - c) contributi pubblici e privati;
 - d) eredità, lasciti e donazioni senza vincolo di destinazione all'incremento del patrimonio indisponibile;
 - e) entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni;
 - f) entrate derivanti dallo svolgimento di attività connesse a quelle istituzionali;
 - g) altre entrate diverse.
2. Tutte le risorse dell'Azienda, ivi compreso l'eventuale utile di esercizio, sono destinate direttamente o indirettamente al raggiungimento delle finalità istituzionali, nel rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalle normative vigenti.

Articolo 21

Programmazione economico-finanziaria

1. L'Azienda informa la propria attività secondo il principio della programmazione economico-finanziaria.
2. Il Regolamento di contabilità precisa i contenuti del piano programmatico, nel rispetto della legge e del regolamento regionale; esso inoltre definisce le ulteriori norme relative all'organizzazione contabile dell'azienda.

Articolo 22

Tariffe

1. Le tariffe dei servizi forniti dall'Azienda mirano ad assicurare la copertura dei costi fermo rimanendo il vincolo del pareggio di bilancio.
2. Attraverso la valorizzazione del patrimonio, si possono prevedere agevolazioni tariffarie a favore dei soggetti indicati dai promotori dell'ente o da coloro che contribuiscono alla sua attività mediante donazioni o lasciti testamentari.
3. Possono essere stabilite tariffe differenziate in relazione a particolari forme di erogazione dei servizi o all'erogazione di prestazioni accessorie.

Articolo 23

Forme di controllo e di valutazione

1. Il controllo interno compresi la valutazione della dirigenza, la valutazione ed il controllo strategico, può essere affidato, anche con apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione, ad un organo di valutazione esterno o interno, in conformità alle leggi.

Articolo 24

Servizio di tesoreria

1. L'Azienda affida il servizio di cassa e di tesoreria nel rispetto della normativa vigente e del proprio regolamento di contabilità.

Articolo 25

Attività che residuano dopo la liquidazione dell'azienda

1. In caso di estinzione le attività che residuano dopo la liquidazione dell'azienda sono trasferite con le modalità previste dalla normativa vigente.